

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2006

che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 1823]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/340/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La deroga prevista dalla decisione 2001/171/CE della Commissione ⁽²⁾ per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE cessa di avere effetto il 30 giugno 2006.
- (2) Il rispetto in tutta la Comunità del valore limite di 100 ppm fissato dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE potrebbe essere conseguito soltanto attraverso la riduzione del tasso di riciclaggio del vetro, ma tale riduzione non è auspicabile dal punto di vista ambientale.

(3) Occorre pertanto prorogare la validità della decisione 2001/171/CE senza fissare un'ulteriore data di scadenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione 2001/171/CE è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 20.